



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 224 DEL 22-11-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001

Oggi 22-11-2021 alle ore 18:00 nella sala virtuale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l'appello nominale risultano:

VAGNOLI FILIPPO	SINDACO	Presente in videoconferenza
CAPORALI MATTEO	VICESINDACO	Assente
NASSINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
BRONCHI DANIELE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
CIPRIANI MARTINA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
FRENOS FRANCESCO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

ne risultano presenti e collegati n. 5 e assenti n. 1.

Assiste in videoconferenza la Dr.ssa Ornella Rossi, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

**OGGETTO APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PIANO TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024 EX ART. 6 DEL D. LGS. N. 165/2001
LA GIUNTA COMUNALE**

nel corso dei lavori

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che:

con il Decreto 8/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

tali Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono meramente una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Preso atto che:

-a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

-a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

-l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Dato atto che

-ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

-secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, che dai commi 1 a 4 dispone

come "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica;

Osservato che:

secondo l'impostazione definita dal D. Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non più come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, bensì come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

in conformità all'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, il Piano triennale dei Fabbisogni di personale, che si approva con la presente deliberazione, garantisce il contenimento della spesa nei limiti imposti dalla legge;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente,

Richiamato inoltre l'art. 1 della legge 27.12.2006 n. 296 che prevede:

-al comma 557 l'obbligo per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

-al comma 557 bis che costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente

-al comma 557 ter che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

-al comma 557 quater che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (2011/2013);

Evidenziato dunque che:

ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

con D.M. 17 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, sono state individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 31 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia; In particolare, secondo l'art. 2, comma 1, del decreto sopra citato, per spesa del personale si intende "impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego (...) al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato", mentre per entrate correnti occorre considerare "media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata". L'art. 4 del medesimo decreto riconosce la facoltà di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione non superiore al valore soglia individuato nella misura del 27 per cento (per i comuni appartenenti alla fascia demografica da 10.000 e fino a 59.999 abitanti, come il Comune di Bibbiena); nella specie, per questo ente i parametri sono determinati come nella tabella allegata (allegato A) dalla quale risulta che l'ente ha un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti pari a 23,95% ;

Vista la richiesta inoltrata dal comandante della polizia municipale Ns. prot. N. 19907 del 27.10.2021:

1. di attivare le procedure di copertura di un posto di "istruttore di vigilanza a tempo pieno e indeterminato" categoria C in sostituzione di un dipendente cessato a seguito di dimissioni dal servizio;
2. Di prorogare l'assunzione attualmente in essere con scadenza 31.12.2021 a tempo pieno e determinato nello stesso posto, fino alla conclusione della procedura sopra indicata;

Considerato che.

- a) Relativamente all'assunzione a tempo indeterminato:

Nel bilancio 2021 e successivi è già stata prevista la spesa per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 7 "istruttori di vigilanza" categoria C; a seguito di dimissioni dal servizio risulta attualmente vacante e con copertura in bilancio, 1 posto di "istruttore di vigilanza";

- b) relativamente all'assunzione a tempo determinato:

nell'anno 2022 la copertura di tale spesa è già garantita e il limite previsto in materia di assunzioni a tempo determinato e cioè il totale della spesa sostenuta nell'anno 2009 è rispettato in quanto nell'anno 2009 la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato (co.co.co, contratti artt. 90 e 110 e assunzioni a tempo determinato) è stata pari a € 70.125,47 e nell'anno 2022 è prevista solo un'assunzione a tempo determinato in posto di "collaboratore professionale staff del sindaco" categoria B3 part time 50% (spesa prevista circa € 18.900,00) ed un'assunzione a tempo pieno e determinato di 1 "istruttore direttivo assistente sociale" categoria D1 effettuata per conto di tutti gli enti del Casentino con un costo complessivo di € 33.000,00;

Dato atto che:

ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto sopra richiamato questo ente ha la facoltà di incrementare la spesa di personale risultante dall'ultimo rendiconto approvato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia del 27 %; la percentuale massima di incremento prevista per gli enti delle nostre dimensioni per l'anno 2021 è pari al 19% della spesa di personale anno 2018;

Vista la programmazione dell'assunzione in oggetto, formulata sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Ritenuto, in particolare, di dover disporre un aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per l'anno 2022;

Confermato che:

la previsione dell'assunzione in oggetto, è coerente con la previsione della spesa del personale elaborata per il bilancio di previsione finanziaria 2022- 2024; in ogni caso, non è pregiudicato, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013; parimenti, lo sviluppo della dinamica retributiva programmata a regime (ossia in ragione d'anno) si attesta comunque al di sotto dei valori soglia contenuti nel DPCM sopra richiamato (con una incidenza inferiore al 27%) (vedi tabella allegato A);

Accertato che questo ente:

ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica;
ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
ha trasmesso il Bilancio di previsione, il Rendiconto di Gestione e il Bilancio consolidato alla BDAP nei termini previsti; ...OMISSIS...

Asserito:

che per effetto dell'integrazione, il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022/2024 risulterà invariato nel numero dei dipendenti dell'ultimo triennio;
che la spesa per la nuova assunzione previste nella presente integrazione al Piano Fabbisogno Triennale del Personale 2022/2024 risulta già prevista in quanto relativa a posto già previsto

nel bilancio 2021 e successivi e liberatosi a seguito di dimissioni dal servizio e pertanto la spesa di personale stanziata nel bilancio pluriennale 2022/2024 garantisce il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio;

Verificati:

il rispetto del contenimento complessivo della dinamica retributiva, in ossequio agli artt. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
l'assenza di personale in soprannumero, come da attestazioni già rese da ciascun funzionario;
...OMISSIS...

Precisato che la programmazione del fabbisogno è comunque suscettibile di revisione in ragione di sopravvenute esigenze connesse agli obiettivi dati ovvero in relazione alle limitazioni o ai vincoli normativi e/o di finanza pubblica o di rispetto degli equilibri di bilancio, che regolamentano le capacità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Tenuto conto che questo ente:

è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;

ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2021/2023, giusta deliberazione di questa Giunta n. 17 del 2.02.2021;

Espletata l'informazione preventiva alle rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Richiamati:

il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore interessato;

il parere di regolarità contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

Acquisito il parere, con cui l'Organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova dotazione organica e della relativa programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Acquisita l'asseverazione del revisore sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato;

con voti unanimi

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato,

1. di approvare l'integrazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il periodo 2022-2024 prevedendo:

- a) la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di "istruttore di vigilanza" categoria C;
- b) Di prorogare l'assunzione attualmente in essere con scadenza 31.12.2021 a tempo pieno e determinato nello stesso posto, fino alla conclusione della procedura sopra indicata;

2. per l'effetto, di approvare il nuovo Piano occupazionale per il triennio 2022-2024, integrando e modificando le previsioni di cui alle deliberazioni precedenti;
3. di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di contenimento complessivo della spesa di cui all'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
4. di dare atto che l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale 2022-2024 è in linea con quanto previsto dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014;
5. di dare atto che la spesa per la nuova assunzione prevista nel presente Piano Fabbisogno Triennale del Personale 2022/2024 era già prevista nel bilancio 2021 e successivi in quanto relativa a posto già coperto a tempo pieno e indeterminato e vacante a seguito di dimissioni dal servizio, e che viene rispettato quanto previsto dal D.M.17 Marzo 2020 (vedi tabella allegato A);
6. di attestare che, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
7. di dare indirizzo al Responsabile del servizio Risorse Umane affinché attivi le necessarie procedure di reclutamento, attivando la nuova procedura dell'istituto delle selezioni uniche, fermo restando quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di mobilità nazionale;
8. di precisare altresì che l'assunzione potrà avvenire, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dal quadro normativo di riferimento e/o di finanza pubblica ovvero dell'equilibrio pluriennale di bilancio;
9. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
10. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
11. di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Vagnoli

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Ornella Rossi

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.